

COMUNE DI TERRALBA
(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale

N. 35	Del 28/07/2017
-------	----------------

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio- Condanna sentenza del giudice di Pace – pagamento spese legali annullamento Ordinanza sindacale 5/2007

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **28** del mese di **luglio** alle ore **18.00** presso la casa consiliare.

Convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, in seduta ordinaria con l'intervento dei Signori:

Presidente (Sindaco)	Presente	Assente
Pili Sandro	X	

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
Carta G. M. Elena	X		Murtas Alessandro	X	
Casu Daniela	X		Orrù Rosella	X	
Grussu Andrea	X		Pau Nazzaro	X	
Latte Bianca		X	Pibi Antonio	X	
Lobina Gabriele	X		Pintori Denise	X	
Manca M. Cristina	X		Pili Gian Pietro	X	
Mura Alice	X		Puddu Simone	X	
Murgia Gloria	X		Sanna Loredana	X	

	Presenti	Assenti
Totale	16	1

Assiste, in assenza del segretario, in qualità di ufficiale verbalizzante il vice segretario Usai dott. Stefano.

Il Sindaco illustra la proposta (l'intervento si riporta integralmente).

La Proposta riguarda controversie sorte e in realtà concluse con sentenza nella precedente amministrazione, di cui mi accingo al riconoscimento in quanto fondate da provvedimenti giurisdizionali, ed al fine di non arrecare ulteriori danni patrimoniali all'ente.

Il riconoscimento scaturisce da una proposta dell'ufficio competente, confortata dal parere del responsabile del servizio finanziario e del parere favorevole espresso dal revisore contabile n. 100 del 26 luglio scorso (a seguito del quale è stato integrato tale punto all'Ordine del Giorno della presente riunione del Consiglio);

L'urgenza è determinata onde evitare ulteriore aggravio di spese che scaturirebbero dal pagamento degli atti di precetto esecutivi determinando danno erariale per l'ente.

Trattasi di una causa del 2009 a seguito della quale il Comune è stato condannato al pagamento delle spese in giudizio dell'importo di € 374,40.

Poiché la sentenza di condanna è divenuta esecutiva, e pertanto non più impugnabile, sussistono i presupposti di legge per il riconoscimento della somma quale debito fuori bilancio, la quale trova copertura nel bilancio comunale del corrente esercizio negli appositi capitoli di spesa

Chiede se vi siano interventi e constatato che nessun consigliere dispone le votazioni che ottengono l'esito sotto indicato:

- Consiglieri presenti e votanti 16;
- Voti a favore 14;
- Astenuti 2 (Murtas e Pintori);

Per l'immediata esecutività voti favorevoli 14, astenuti 2 (Murtas e Pintori);

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA richiesta di risarcimento danni presentata dall'Avv. Claudia Marras in qualità di legale del Sig. Marras William titolare del circolo MCL "Nisamba", in riferimento all'Ordinanza di ingiunzione di pagamento n. 74 del 16.09.2009 emessa a seguito del verbale di violazione degli orari dei pubblici esercizi così come disposto da ordinanza sindacale n. 05/2007.

Il verbale di accertamento elevato dai Carabinieri appartenenti alla sezione di Terralba al Sig. Marras William constatava la chiusura del circolo MCL "Nisamba" oltre l'orario di apertura consentito per i pubblici esercizi, non tenendo conto che i circoli devono rispettare gli orari per la sospensione dell'attività di somministrazione ma hanno facoltà di posticipare di un'ulteriore ora rispetto ai "locali notturni" la chiusura nei giorni di venerdì e sabato esclusivamente per iniziative di carattere associativo culturale.

RICHIAMATA la sentenza del Giudice di Pace di Oristano della causa civile iscritta al n 521/C/2009 R.G.A.C. con la quale viene accolto il ricorso e annullata l'ordinanza ingiunzione impugnata e il Comune di Terralba viene condannato al pagamento delle spese del giudizio per compensi professionali pari a € 360,00 oltre € 14,40 per cassa Avvocati che avverrà con successiva determinazione del responsabile del servizio:

- Il Giudice di Pace, visto l'art. 23 della legge 689/81, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così decide:
- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione emessa dal Comune di Terralba il 16/09/2009 n 74.
- condanna il Comune di Terralba, in persona del Sindaco, *pro tempore*, al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 360,00 per compensi professionali oltre a I.V.A e C.P.A .

CONSIDERATO che la sentenza essendo stata notificata in data 21.05.2014 è diventata esecutiva e pertanto non più impugnabile per cui è necessario procedere al pagamento delle spese del giudizio;

RICHIAMATO l'art. 194 del D.lgs.vo n.267/2000, rubricato "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio", il quale testualmente recita:

" 1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi; derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse”.

DATO ATTO che sussistono i presupposti di cui sopra per il riconoscimento del debito fuori bilancio, in particolare i presupposti di cui alla lettera a) dell'art. 194 sopra enunciato.

DATO ATTO che il pagamento ha carattere di somma urgenza onde evitare ulteriore aggravio di spese che scaturirebbero dal pagamento degli atti di precetto esecutivi determinando danno erariale per l'Ente.

RICHIAMATO l'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002, ai sensi del quale "I provvedimenti di riconoscimento di debiti posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della corte dei conti".

RICHIAMATA la legge n. 213/2012 che ha inciso in modo significativo sulla disciplina relativa all'organo di revisione degli enti locali, individuando tra i nuovi compiti dell'organo di revisione il parere sui debiti fuori bilancio e sulle transazioni.

ESPRESSO il parere positivo in ordine alla legittimità ed alla riconoscibilità del debito fuori bilancio a cura del responsabile competente del servizio assetto ed utilizzazione del territorio Geom. Romano Pitzus mentre, in relazione alla copertura finanziaria si farà fronte mediante prelievo delle somme di € 374,40 dal capitolo del Bilancio comunale 1804 avente oggetto “spese legali”, il cui pagamento avverrà con successiva determina a cura dello stesso responsabile di servizio;

Parere positivo in ordine alla copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio finanziario Usai dott. Stefano

ACQUISITO ai sensi dell'art 239 comma 1 lettera b) del D.lg.s 267/2000 il parere del Revisore con verbale N. 100/2017 PROT. 12182

DELIBERA

DI RICONOSCERE per i motivi suddetti con carattere di somma urgenza il debito fuori bilancio di cui in premessa, per la liquidazione in favore dell'Avv. Claudia Marras, Viale A. Diaz, n. 73 Oristano quale risarcimento delle spese del giudizio per compensi professionali pari a € 360,00 oltre € 14,40 cassa Avvocati;

DI DARE ATTO che l'ammontare del debito fuori bilancio è pari ad € 374,40, al quale si farà fronte mediante prelievo delle somme necessarie dal capitolo 1804 avente oggetto “spese legali” del Bilancio comunale esercizio 2017.

DI DARE ATTO che sussistono i presupposti di cui sopra per il riconoscimento del debito fuori bilancio, in particolare i presupposti di cui alla lettera a) dell'art. 194 sopra enunciato.

DI PROVVEDERE alla trasmissione di copia conforme all'originale del presente provvedimento al Revisore dei Conti ed alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

L'immediata esecutività dell'atto presente ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to (Dr. Sandro Pili)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr. Stefano Usai)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICO che la presente deliberazione, ai sensi della legge 69/2009, è in corso di pubblicazione, all'Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno 03.08.2017 per 15 giorni consecutivi.

Terralba, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr. Franco Famà)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

CERTIFICO che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno _____ al giorno _____, ed è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del T.U. EE.LL. n.267/2000.

Terralba, li _____

IL MESSO COMUNALE
(_____)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Franco Famà)

N° 1429 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

PER COPIA CONFORME

Terralba, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO